



CITTA' DI CAORLE

Città metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.

Foglio notizie:

APPROVATO

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2014

MODIFICATO

**con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 16 del 28/04/2015;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/02/2017;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/04/2023;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18/01/2024;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2024;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2025.
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2026.**

PUBBLICATO

All'Albo Pretorio per 15 giorni:

- all'adozione della delibera di approvazione dal 29/04/2014;
- all'adozione della delibera di modifica dal 05/05/2015;
- all'adozione della delibera di modifica dal 17/02/2017;
- all'adozione della delibera di modifica dal 27/04/2023;
- all'adozione della delibera di modifica dal 18/01/2024;
- all'adozione della delibera di modifica dal 30/04/2024;
- all'adozione della delibera di modifica dal 29/04/2025.
- all'adozione della delibera di modifica dal 30/07/2026.

ENTRATO IN VIGORE in data 01/01/2014

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della IUC, prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013, relativamente alla componente TARI, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. Per tutto quanto non regolamentato si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia.

Art. 2 – AFFIDAMENTO ESTERNO DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche qualora l'attività di accertamento e di riscossione sia stata affidata a un soggetto esterno. In tal caso, il soggetto che ha ricevuto l'affidamento individua tra i propri dipendenti il soggetto cui spettano le attribuzioni proprie del funzionario responsabile del tributo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al quale compete, pertanto, anche la sottoscrizione degli atti di gestione del tributo.
2. In tutti i casi in cui norme legislative o regolamentari, compreso il presente Regolamento, fanno riferimento al funzionario responsabile del tributo, si intende che tale riferimento sia fatto, nel caso di affidamento esterno, al dipendente individuato dal soggetto esterno di cui al primo comma.
3. Nel caso non si proceda all'individuazione di un dipendente a norma del comma 1, le attribuzioni del funzionario responsabile del tributo spettano al legale rappresentante del soggetto esterno gestore del tributo.

Art. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 4 - DEFINIZIONE DEL RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio), esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte, pubbliche o private, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo (ad esempio depositi esterni, parcheggi a pagamento, autolavaggi, aree di rifornimento, porti in concessione ai privati,...).

3. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni (superficie calpestabile) mentre, quelle delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali corpi di fabbrica.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
5. Nella fase di attività di accertamento l'ente gestore, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinati secondo i criteri stabiliti secondo il D.P.R. 138/98.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- I. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- II. locali di fatto non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, tali da rendere inabitabile l'unità immobiliare, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, limitato al solo periodo di inizio e fine lavori indicato nel relativo certificato;
- III. locali riservati ad impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
- IV. superfici coperte di altezza media pari o inferiore a 1,50 metri.

Utenze non domestiche

- V. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- VI. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- VII. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- VIII. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- IX. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- X. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- XI. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
- XII. le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;
- XIII. locali ed aree utilizzati per lo svolgimento dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento, della pesca e le serre a terra. Non sono in particolare soggette alla TARI le seguenti superfici:
 - superfici adibite all'allevamento di animali;
 - superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;

- superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli.
Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi e i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli, le aree di vendita dei prodotti agricoli;

XIV. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;

- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione. Inoltre per le fattispecie di cui al punto II e XIII del comma 1, lettera a) tali circostanze devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 7 – RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	Abbattimento
Lavanderie	10%
Lavorazione vetro	20%
Elettroauto, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori imbianchini	30%
Tipografie	35%
Stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali	50%
Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	60%
Fonderie	70%
Verniciature, galvanotecnici	80%
Qualsiasi altra attività non prevista dell'elenco sopra ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	20%

3. La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 21 e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in dichiarazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 8 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 9 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Il presente articolo disciplina l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni ARERA in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, qualora li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero - secondo la procedura delineata dall'Articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 152/2006, dall'Articolo 30 comma 5 del Decreto Legge 41/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021), dall'Articolo 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF e dal presente Regolamento - sono escluse dalla corresponsione in tutto o in parte della quota variabile della TARI relativa alla tipologia di servizio pubblico di raccolta non utilizzato. Resta impregiudicato il versamento della quota fissa.
3. L'uscita dal servizio può essere totale, ovvero riferirsi a uno o più dei seguenti servizi di raccolta di rifiuti urbani, di cui all'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, organizzati sul territorio del Bacino dal Gestore del servizio pubblico:

Servizio pubblico di raccolta	Frazioni di rifiuto (D. Lgs. 152/2006 allegato L-quater)	
Raccolta secco	Rifiuti Urbani Indifferenziati	
Raccolta Carta e Cartone	Carta e Cartone, Imballaggi composti conferibili con Carta e Cartone	
Raccolta Umido	Rifiuti organici, Imballaggi composti biodegradabili e compostabili	
Raccolta Multimateriale	VPL	Metallo, Multimateriale conferibile con VPL, Plastica, Vetro
	Altri rifiuti	Detergenti, Legno, Imballaggi composti, Ingombranti, Multimateriale, Tessile, Toner, Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine, Altri rifiuti

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi, in tutto o in parte, del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato per l'avvio a riciclo/recupero dei rifiuti urbani prodotti, deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita parziale dal servizio pubblico dovrà specificare, pena nullità della richiesta, quali delle quattro tipologie di servizio pubblico di raccolta riportate nel precedente comma 3 non saranno utilizzate.
5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, anche in caso di subentro ad attività esistenti, la scelta, se effettuata contestualmente alla comunicazione iniziale per l'applicazione della TARI ed entro i termini previsti dal successivo art. 21, comma 2, potrà avere decorrenza dalla data di iscrizione, se espressamente richiesto dall'utente. In tale ipotesi, ad avvenuta iscrizione, il Gestore fornirà esclusivamente i dispositivi previsti per le raccolte dei rifiuti che l'utente non avrà scelto di avviare autonomamente a riciclo/recupero.
6. L'uscita in tutto o in parte dal servizio pubblico di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a due anni. Durante tale periodo non potranno essere conferite al servizio pubblico le tipologie di rifiuto per le quali è stata esercitata la scelta di avvio autonomo al riciclo o al recupero, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta di tali rifiuti riconducibile al servizio pubblico; eventuali dispositivi in possesso dell'utente relativi ai servizi di raccolta per i quali si è optato di uscire dal servizio pubblico, dovranno essere restituiti al Gestore, che, in caso di ritiro presso l'utenza, provvederà all'addebito del costo previsto dal vigente tariffario di Bacino.
7. Ai fini della riduzione della quota variabile della TARI, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al riciclo o al recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta e, in ogni caso, entro il termine perentorio del 28 febbraio del medesimo anno.
8. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo/recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo/recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo/recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio di cui al precedente comma 7 e/o la mancata dimostrazione di avvenuto avvio a riciclo/recupero delle frazioni di rifiuto urbano per le quali si è comunicata l'uscita totale o parziale dal servizio pubblico comporta la perdita del diritto all'esenzione o riduzione per avvio a riciclo/recupero. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica agevolazione, con recupero di quanto già eventualmente riconosciuto a tale titolo per l'anno in cui è stata riscontrata l'infrazione, saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente.
10. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate autonomamente a riciclo/recupero, nonché al corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.

11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 6, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.
12. In caso di uscita totale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti hanno diritto all'esenzione totale della quota variabile della TARI.
13. In caso di uscita parziale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero le tipologie di rifiuto per le quali hanno dichiarato di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta hanno diritto a una riduzione della quota variabile della tariffa parametrata ai servizi di raccolta non utilizzati. La percentuale di riduzione è calcolata in modo proporzionale, sulla base dei dati quantitativi di raccolta differenziata del Comune pubblicati sul sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti (% Raccolta Differenziata Metodo DM Ambiente 26/05/2016), con riferimento al secondo anno antecedente a quello cui l'agevolazione si riferisce (a-2). Tale metodologia di calcolo è finalizzata a determinare l'incidenza della quota di servizio pubblico di raccolta rifiuti non usufruita dall'utenza rispetto al complesso delle prestazioni di raccolta garantite dal Gestore.
14. Eventuali quantitativi di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico senza preventiva comunicazione di uscita dal servizio nei termini indicati nei precedenti commi 4 e 5 non potranno essere considerati ai fini delle agevolazioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15.
15. Le utenze che nel 2026 presenteranno la rendicontazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 per uscita parziale dal servizio pubblico, con riferimento ai rifiuti avviati a riciclo/recupero nell'anno 2025, avranno diritto alla riduzione della quota variabile prevista dal regolamento vigente nel 2025, secondo le disposizioni in esso contenute. Le comunicazioni di cui al precedente comma 4, presentate esclusivamente per uscita parziale dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno 2026, e comunque entro tre mesi dall'approvazione della presente disciplina, produrranno i loro effetti, se espressamente richiesto dal dichiarante, anche con riferimento ai rifiuti avviati autonomamente al riciclo o al recupero nel corso dell'anno 2026.

Art. 10 – PIANO FINANZIARIO -DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio - e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza - validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
2. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Con il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo il Comune stabilisce:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
4. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla vigente normativa, attualmente fissato al 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario. In

caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art.13 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della

quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera di commercio o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
5. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari, ovvero il diverso accatastamento dei medesimi comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.
6. In caso di aree a vasta estensione di superficie (campeggi, villaggi turistici, ecc.) sulla quale vengono svolte attività diverse, distintamente individuabili, la tariffa applicabile è quella prevista per l'attività effettivamente esercitata sulla superficie coperta e/o scoperta ove la stessa si svolge.
7. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
8. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% nei confronti delle attività di agriturismo con ristorante in considerazione delle limitazioni alle giornate di apertura al pubblico ed al numero dei posti a sedere imposti dalla normativa vigente nel settore.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, il tributo è dovuto per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
10. Nessuna riduzione tariffaria compete per l'eventuale sospensione temporanea della licenza o autorizzazione delle attività commerciali a carattere annuale, per propria volontà e non imposta dalla pubblica amministrazione, se detta sospensione è inferiore a mesi otto nel corso dell'anno solare.
11. Nessuna riduzione tariffaria compete per l'eventuale sospensione temporanea della licenza o autorizzazione delle attività commerciali a carattere stagionale, per propria volontà e non imposta dalla pubblica amministrazione, se detta sospensione è inferiore a mesi quattro nel corso del periodo di validità della licenza o dell'autorizzazione stessa.
12. Le utenze non domestiche appartenenti alla categoria n. 22, che esercitano l'attività al di fuori dei centri abitati come definiti dal Codice della strada, che attuino il trattamento della frazione umida dei rifiuti con l'utilizzo, nella medesima area in cui si svolge l'attività o in area immediatamente confinante, di composte, concimaie o simili, beneficiano di una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.
La riduzione decorre dal giorno dell'effettiva presentazione della richiesta e documentazione.

Art. 14 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, a tal fine sono considerati residenti ai fini dell'applicazione del tributo anche gli iscritti AIRE del

Comune di Caorle. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafe comunale.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.
4. Nel caso di immobili posseduti da unico occupante, purché non locati, in stato di ricovero permanente presso casa di cura, riposo o altri istituti di cura per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi nell'anno solare di riferimento e ciò sia comprovato da apposita documentazione rilasciata dall'istituto ospitante, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso altri istituti comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati. Il beneficio è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 21 del presente regolamento.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti si ricava tramite l'applicazione della seguente tabella:

da mq	a mq	Componenti
0	25	2
25,01	35	3
35,01	50	4
50,01	80	5
80,01	---	6

Art. 15 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 21 del presente regolamento.
4. La cessazione dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo eventualmente versato in eccedenza. Il rimborso o compensazione deve essere espressamente richiesto con la comunicazione di cessazione o con richiesta a parte da presentarsi comunque entro l'anno della cessazione; in mancanza di espressa richiesta si intende che il cedente pagherà il tributo fino al 31 dicembre dell'anno di cessazione mentre il subentrante inizierà a pagare dal 1° gennaio successivo. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di comunicazione o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 21 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Art. 16 – ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi e il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 21 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17 – MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, da cui sia derivata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% con calcolo *pro die*.

Art. 18 – RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino) mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo. Tale riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Gestore su modello adottato dal Consiglio di Bacino e richiedibile al Gestore. Con la sottoscrizione della sopra citata convenzione l'utente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. L'applicazione della riduzione comporta il divieto di conferimento al servizio pubblico di igiene urbana della frazione umida e del verde, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di tali tipologie di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze beneficiarie della riduzione ai sensi del presente articolo, la stessa verrà disapplicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con contestuale addebito delle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. I sottoscrittori della convenzione possono richiedere di mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 19 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o di uso pubblico ovvero aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di mera detenzione la temporaneità è riferita

ai termini di disponibilità del bene previsti nel titolo di concessione o comunque di godimento dello stesso.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 19 bis – SERVIZI FUORI STANDARD A DOMANDA INDIVIDUALE

1. Su richiesta dell'utente, il Gestore può fornire servizi personalizzati di raccolta rifiuti, al di fuori degli standard del servizio istituzionale definiti nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. Tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto privatistico il cui corrispettivo andrà ad integrare la Tassa Rifiuti che rimane comunque dovuta da parte dell'utente.

Art. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) E COMPONENTI UNITARIE PEREQUATIVE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (c.d. TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana di Venezia.
3. Sono state inoltre istituite da ARERA alcune componenti unitarie perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, a copertura:
 - a) dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1 a decorrere dal 2024);
 - b) delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 a decorrere dal 2024);
 - c) delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociali rifiuti (UR3 a decorrere dal 2025).

Art. 21 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani), di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La dichiarazione di inizio occupazione o detenzione di locali o aree scoperte deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso, della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati da parte del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge), come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio.
3. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta

dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4. Ai fini dell'applicazione della TARI, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione (CBVA).
5. Le dichiarazioni di variazione del servizio devono essere presentate al gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione e producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione se la relativa richiesta è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Ferme restando le tempistiche di comunicazione previste all'art. 9 del presente Regolamento nel caso di uscita dal servizio pubblico, le variazioni che comportano una riduzione dell'importo da addebitare producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a congruaglio.
8. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero di componenti il nucleo familiare del dichiarante; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata su apposita modulistica entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare l'avviso per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARI non è dovuta se il contribuente ha provveduto alla riconsegna delle eventuali attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 16 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso, la detenzione o l'occupazione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), oppure se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte dal soggetto passivo TARI, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
11. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
12. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.
13. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
14. Nel caso di decesso del contribuente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.
15. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti divenuti definitivi ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

16. Tutte le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune devono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 9. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

Art. 22 - RISCOSSIONE

1. Il tributo è versato direttamente al Comune, o ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 225.

In particolare, il versamento può essere effettuato:

- tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa).

2. Il Gestore provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, anche per posta ordinaria o mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Gli avvisi di pagamento devono contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.

3. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata con cadenza rateale come da deliberazione con cui il Consiglio comunale stabilisce le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo almeno 2 rate. Le rate in acconto sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011. Eventuali somme o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro € 12,00 comprensivo di TEFA e componenti unitarie perequative. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Per esigenze tecnico operative che impediscano la regolare informazione ai contribuenti o per problematiche che rendano eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligo di versamento, la Giunta Comunale può modificare le scadenze e il numero delle rate di pagamento del tributo.

In attuazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) recante le "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57 bis del decreto legge 124/2019 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24", il riconoscimento e l'erogazione del bonus sociale rifiuti devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale è maturato il diritto.

Poiché la normativa vigente consente di utilizzare il valore del bonus sociale rifiuti in compensazione degli avvisi emessi nell'anno in cui il bonus viene erogato, si stabilisce che, in deroga alle scadenze ordinarie previste per gli avvisi TARI, il gestore può procedere – unicamente per gli utenti che saranno beneficiari diritto al bonus rifiuti - ad una emissione integrativa di bollettazione entro il 30 giugno, con l'addebito di un acconto sull'importo dovuto nell'anno di erogazione del bonus, anche in alternativa ad una delle scadenze ordinariamente previste dal calendario di emissione.

Per gli utenti non beneficiari del bonus sociale rifiuti restano confermate le scadenze ordinarie stabilite dal piano di emissione degli avvisi per l'anno di riferimento.

5. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Funzionario Responsabile provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà con avviso di accertamento emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile. In ipotesi di ulteriore inadempimento si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 22 bis - DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui all'articolo 22, comma 3 del presente Regolamento:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dalla Giunta comunale;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento fornendo gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento pari all'interesse legale;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
6. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
8. In presenza di insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, la medesima richiesta dovrà comprendere anche tali importi e sarà valutata dal Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 22 comma 9.

Art. 23 – MODALITA' DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE

Sulle somme non versate alle prescritte scadenze, fintantoché non sia stato notificato avviso di accertamento, possono essere concesse dilazioni di pagamento.

Il mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza prefissata comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e il conseguente avvio della normale procedura di riscossione.

Art. 24 – DILAZIONI DI PAGAMENTO SU SOLLECITI E AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento delle somme richieste con solleciti di pagamento di cui all'art. 22 bis, o con avvisi di accertamento, nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) la richiesta di dilazione deve comprendere il totale degli insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta, compresi gli eventuali importi non ancora sollecitati e gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti;
 - b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € 100,00 (cento/00);
 - c) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	Fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	Da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	Da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	Da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		Da trentasette a settantadue rate mensili

- d) il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi;
 - e) in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c);
 - f) in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza; il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
 - g) è ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);
 - h) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - i) per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Funzionario Responsabile può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il

ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
7. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 25 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versato il tributo il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto il tasso d'interesse previsto dal Regolamento generale sulle entrate tributarie. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Nel caso in cui il rimborso sia originato da errori da parte del soggetto passivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile.
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rimborso, essere portate in compensazione con altri importi dovuti a titolo di TARI.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 12 dicembre 1997, n. 472.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a € 12,00 per anno solare.

Art. 25 bis – IMPORTI MINIMI

1. Il versamento della TARI non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00) comprensivo di TEFA e componenti unitarie perequative. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00).

Art. 26 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 21 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
 - l. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

II. del proprio personale dipendente;

III. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio addetto del soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e demaniali;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 694 e seguenti, della Legge 147/2013, nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 27 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/1997 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 28 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di Legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Ai fini della dichiarazione restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
5. Le attività economiche vengono classificate d'ufficio nelle categorie di cui all'allegato n. 1 al presente Regolamento.
6. Fino all'entrata in vigore della deliberazione n. 396/2025 dell'ARERA, potrà essere avviato il processo di avvicinamento ai parametri e alle modalità di tariffazione previsti da tale provvedimento, dandone evidenza nell'atto di approvazione del Piano Tariffario.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Cat.	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, circoli nautici, università
2	Cinematografi e teatri, sale giochi, noleggio cicli
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, cantine e simili, parcheggi, fattorie didattiche, posti barca, aviorimesse
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento
8	Alberghi senza ristorante o con ristorante aperto al pubblico, bed & breakfast, affittacamere, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, colonie
9	Case di cura e riposo, caserme, convitti
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, sindacati
12	Banche, istituti di credito, studi professionali e medici
13	Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, galleria d'arte, negozi di prodotti per animali
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori di elettrodomestici e simili
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratorio di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento
23	Mense, birrerie, amburgherie, rosticcerie e gastronomie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria senza produzione, enoteca
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rivendita vini o liquori
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club